

Deliberazione della Giunta Regionale 13 aprile 2026, n. 14-2429

**Decreto legislativo n. 368/1999. Approvazione schema di accordo con l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione da parte di specializzandi medici e non medici, assunti ai sensi della legge n. 145/2018, articolo 1, comma 547 e 548 bis.**



Seduta N° 154

Adunanza 13 APRILE 2026

Il giorno 13 del mese di aprile duemilaventisei alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Enrico BUSSALINO - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

**DGR 14-2429/2026/XII**

**OGGETTO:**

Decreto legislativo n. 368/1999. Approvazione schema di accordo con l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione da parte di specializzandi medici e non medici, assunti ai sensi della legge n. 145/2018, articolo 1, comma 547 e 548 bis.

A relazione di: (Riboldi), Vignale

Premesso che:

- il decreto legislativo n. 368/1999 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli", disciplina, tra l'altro, la formazione specialistica dei medici;
- il decreto n. 402 del 13 giugno 2017 disciplina la "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. n. 68/2015, che ha sostituito il precedente D.M. 29 marzo 2006 e ss.mm.ii.;
- con i decreti del 25 e 29 settembre 2017, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), ora Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) ha provveduto all'accREDITAMENTO di cui ai citati DD.MM. n. 68/2015 e n. 402/2017 delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, già istituite o di nuova istituzione.

Premesso, inoltre, che l'articolo 1, dal comma 547 al comma 548 bis, della legge n. 145/2018, come da ultimo modificato dalla legge n. 207/2024, in particolare, sancisce che:

- a partire dal secondo anno del corso formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica

disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata (comma 547);

- le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere, fino al 31 dicembre 2027, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella suddetta graduatoria separata. Per le strutture private accreditate, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture (comma 548 bis);
- il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando stesso è iscritto, ma alla rete formativa di un'altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse (comma 548 bis);
- le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le strutture sanitarie accreditate, le cui unità operative non appartengono alla rete formativa per la disciplina oggetto di concorso, possono procedere alle assunzioni previa certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l'accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative in base alla normativa vigente. La certificazione è rilasciata, entro novanta giorni dalla richiesta, per ciascuna procedura concorsuale, con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Università e della ricerca, Entro i successivi trenta giorni, il Ministero dell'Università e della ricerca adotta il provvedimento di inserimento nelle reti formative delle strutture (comma 548 bis);
- i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi, così assunti, sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e, per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza (comma 548 bis);
- con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria (comma 548 bis).

Preso atto che a tali fini nel corso della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 20 febbraio 2020 sono state definite le linee guida per la predisposizione dell'Accordo tra la Regione e le Università, previsto dalle disposizioni normative in precedenza richiamate, per la regolamentazione dello svolgimento della formazione per il conseguimento del diploma di specializzazione da parte dei medici e non medici frequentanti le Scuole di specializzazione degli Atenei, ed assunti a tempo determinato presso le Aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, secondo quanto stabilito dalla predetta normativa, prevedendo in particolare che:

- l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale

può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. n. 68/2015 e n. 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;

- in tutti i casi in cui la struttura operativa non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando, si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente, previa certificazione rilasciata dal Ministero della Salute, di concerto con il MUR della sussistenza degli standard generali e specifici per l'accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative ai fini della certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l'accreditamento delle strutture, di cui all'allegato 1 al D.I. n. 402/2017 e s.m.i.

Preso atto, inoltre, che in data 2 dicembre 2021, è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 245/CSR), ai sensi dell'art. 1, comma 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i., sullo schema di decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della Salute, di adozione dell'Accordo quadro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi, successivamente approvato in data 10 dicembre 2021 e pubblicato nella G.U. n. 92 il 20 aprile 2022.

Richiamato che:

- con la deliberazione, n. 29-6659 del 23 marzo 2018, la Giunta regionale ha provveduto ad approvare gli schemi di Protocollo d'Intesa tra la Regione e le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale, nonché i relativi schemi degli Accordi attuativi tra le Università e le AA.SS.RR. facenti parte della rete formativa, per la regolamentazione dei rapporti inerenti alle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- con deliberazione n. 24-1106 del 6 marzo 2020, la Giunta regionale ha provveduto ad approvare lo schema di Accordo tra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale, sottoscritto in data 20 marzo 2020, per la regolamentazione dello svolgimento della formazione da parte dei medici specializzandi assunti dalle Aziende sanitarie regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 547 e ss. della legge n. 145/2018 e delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 20 febbraio 2020 (Atto n. 20/20/CR6b/C7);
- con deliberazione n. 6-3735 del 3 settembre 2021, la Giunta regionale ha provveduto ad approvare la modifica dell'Accordo, di cui alla D.G.R. n. 24-1106 del 6 marzo 2020, sottoscritto in data 20 marzo 2020;
- con successiva deliberazione n. 4-8513 del 30 aprile 2024, la Giunta regionale ha provveduto ad approvare, in sostituzione di quello di cui alla D.G.R. n. 6-3735 del 3 settembre 2021, lo schema di intenti tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e l'Università del Piemonte Orientale, la cui sottoscrizione è ancora in fase di consolidamento.

Dato atto che, come da verifiche effettuate dalla Direzione regionale Sanità, Settore "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR":

- in attuazione della citata legge n. 145/2018, sono stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione

presso il Servizio sanitario regionale (S.S.R.) di dirigenti medici e dirigenti non medici a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie delle Aziende sanitarie regionali risultano essere utilmente collocati, in graduatoria separata, anche specializzandi medici e non medici, iscritti a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica presso le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale e di altri atenei del territorio nazionale, tra cui l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro;

- negli anni si è registrata una progressiva perdita di personale medico nei servizi sanitari regionali, che richiede l'attivazione di ogni possibile linea di intervento per sopperire alle carenze evidenziate e così garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso l'applicazione delle norme vigenti circa l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi medici e non medici, utilmente collocati nella doppia graduatoria concorsuale per le diverse discipline bandite dei dirigenti medici, veterinari e sanitari presso le Aziende sanitarie regionali.

Preso atto che sono pervenute le note dalle Aziende sanitarie, ASL Città di Torino e ASL TO3 di Collegno e Pinerolo, conservate agli atti della Direzione regionale Sanità, circa la necessità di assumere specializzandi, utilmente collocati nella graduatoria separata dalle citate Aziende nella disciplina interessata, regolarmente iscritti presso i corsi di studi attivati dall'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro.

Dato atto che il suddetto Settore regionale "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR:

- ha verificato che sussistono le condizioni previste dalla normativa vigente per procedere all'assunzione a tempo determinato di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi presso le Aziende sanitarie regionali, utilmente collocati nelle graduatorie separate dei pubblici concorsi per le diverse discipline bandite dei dirigenti medici e non medici, regolarmente iscritti, a partire dal secondo anno, al corso di formazione specialistica, presso i corsi di studio attivati dall'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro;

- ha, pertanto, provveduto a trasmettere all'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro una proposta di Accordo, prodromico all'avvio delle relative procedure di assunzione a tempo determinato dei medici e non medici specializzandi inseriti nelle graduatorie dei pubblici concorsi espletati presso le Aziende sanitarie regionali del Piemonte, disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato, ai sensi del sopra citato articolo 1, commi dal 547 al 548 bis della legge n. 145/2018, tenuto conto di quanto previsto in argomento dalla citata Intesa sancita in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 2 dicembre 2021 (Rep. Atti n. 245/CSR).

Preso atto che, come da documentazione agli atti del suddetto Settore, su tale proposta di accordo l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro si è espressa favorevolmente al fine di procedere alla stipula.

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni previste dalla normativa vigente per procedere all'assunzione a tempo determinato di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi presso le Aziende sanitarie regionali, utilmente collocati nelle graduatorie separate dei pubblici concorsi per le diverse discipline bandite dei dirigenti medici e non medici, regolarmente iscritti, a partire dal secondo anno, al corso di formazione specialistica, purché venga stipulato un Accordo tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 547, della legge n. 145/2018.

Ritenuto, inoltre, di approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 547 e comma 548 bis, della legge n. 145/2018 e nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 20 febbraio 2020 (Atto n. 20/20/CR6b/C7) e dell'Intesa approvata in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 2 dicembre 2021 (Rep. Atti n. 245/CSR), lo schema di accordo con l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, di cui all'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche da parte dei medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi iscritti ai corsi di studio attivati dall'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro ed assunti dalle Aziende sanitarie regionali.

Viste:

la legge regionale n. 2/2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";

la legge regionale n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";

la D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.

Richiamata la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del decreto legge n. 80/2021, convertito nella legge n. 113/2021.

Dato atto che le spese contrattuali relative all'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, pari ad euro 64,00, sono a carico del bilancio della Regione Piemonte ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39 della legge regionale n. 8/1984 e trovano copertura nell'ambito delle risorse disponibili impegnate per la medesima finalità sul capitolo 195102 (Missione 13 Programma 1) del bilancio 2026-2028.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 64,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8 - 8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime;

*delibera*

- di approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 547 e comma 548 bis, della legge n. 145/2018 e nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 20 febbraio 2020 (Atto n. 20/20/CR6b/C7), dell'Intesa sancita in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 2 dicembre 2021 (Rep. Atti n. 245/CSR) e del DM del 10 dicembre 2021, lo schema di accordo da sottoscrivere con l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, di cui all'allegato A, quale parte integrante

e sostanziale del presente provvedimento, per definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche da parte dei medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi iscritti ai corsi di studio attivati dall'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro ed assunti dalle Aziende sanitarie regionali;

- di demandare al Presidente della Regione Piemonte la sottoscrizione del suddetto accordo, autorizzando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione;

- di demandare alla Direzione regionale Sanità, Settore "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

- che il presente provvedimento, per le spese contrattuali relative all'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, pari ad euro 64,00, trova copertura nell'ambito delle risorse disponibili impegnate per la medesima finalità sul capitolo 195102 (Missione 13 Programma 1) del bilancio 2026-2028;

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Allegato

## ALLEGATO A

Accordo tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii.

la Regione Piemonte (CF.80087670016), di seguito denominata Regione, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione ....., nato a ....., il ..... e domiciliato ai fini del presente Accordo a Torino - Piazza Piemonte n. 1,

E

l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro (CF. 97026980793), rappresentata dal Magnifico Rettore ....., nato a ..... il....., domiciliata per la carica a Catanzaro, Viale Europa

Premesso quanto segue:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i, articolo 1, commi da 547 a 548-ter, dispone che:

- A partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
- l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando;
- le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla

disciplina vigente, possono procedere, fino al 31 dicembre 2027, salvo proroga successiva prevista dalla normativa nazionale, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;

- per le strutture private accreditate, di cui al punto precedente, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture;
- il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando stesso è iscritto, ma alla rete formativa di un'altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse;
- le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le strutture sanitarie accreditate, le cui unità operative non appartengono alla rete formativa per la

disciplina oggetto di concorso, possono procedere alle assunzioni previa certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l'accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative in base alla normativa vigente. La certificazione è rilasciata, entro novanta giorni dalla richiesta, per ciascuna procedura concorsuale, con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Università e della ricerca, Entro i successivi trenta giorni, il Ministero dell'Università e della ricerca adotta il provvedimento di inserimento nelle reti formative delle strutture;

- l'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro;
- i medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del

Servizio sanitario nazionale e, per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza.

- essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
- gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;
- con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;

- che in attuazione della predetta L. 145/2018 e ss.mm.ii. sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso i servizi del S.S.R. di dirigenti medici, medici veterinari e sanitari a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche specializzandi iscritti presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro;
- che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi purché risulti definito l'accordo tra la Regione e l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018 e ss.mm.ii.;
- che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;

- che la formazione pratica si svolge nell'azienda sanitaria o ente presso il quale lo specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata alla data di stipulazione del contratto, per la specializzazione seguita dall'interessato, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse; alternativamente, ai sensi del dettato normativo, comma 548-bis, art. 1 della legge n. 145/2018, così come modificato dalla legge del 30 dicembre 2024, n. 270, l'assunzione dei medici specializzandi, è possibile anche in strutture non appartenenti alla rete formativa per la disciplina oggetto di concorso, previa certificazione, rilasciata dal Ministero della Salute, di concerto con il MUR della sussistenza degli standard generali e specifici per l'accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative in base alla normativa vigente.

si conviene quanto segue.

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. L'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro (d'ora in poi Università) riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola, nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto, che deve garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia, quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria".

3. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a

tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse.

Alternativamente, ai sensi del dettato normativo, comma 548-bis, art. 1 della legge n. 145/2018, così come modificato dalla legge del 30 dicembre 2024, n. 270, l'assunzione dei medici specializzandi, è possibile anche in strutture non appartenenti alla rete formativa per la disciplina oggetto di concorso, previa certificazione, rilasciata dal Ministero della Salute, di concerto con il MUR della sussistenza degli standard generali e specifici per l'accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative in base alla normativa vigente.

4. Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato

all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che l'interessato può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

5. Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono

concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto. Nel caso di assunzione ai sensi dell'art. 2 ter, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i si tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

6. Il trattamento economico dello specializzando è proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, assicurando le seguenti rispettive voci retributive previste dal CCNL dell'Area della Sanità del SSN:

- stipendio tabellare;
- indennità di specificità medica;
- indennità di esclusività, ove spettante
- indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- retribuzione di risultato, ove spettante;

- retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.

7. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.

8. Resta ferma la possibilità per le aziende le cui strutture sono state accreditate, per la specializzazione seguita dal medico, dal medico veterinario, dall'odontoiatra, dal biologo, dal chimico, dal farmacista, dal fisico e dallo psicologo ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai DD.II. n. 68/2015 n. 402/2017, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi

collocati nelle predette graduatorie, ove siano esaurite le proprie graduatorie per la medesima disciplina.

9. E' fatta salva la possibilità di apportare, su proposta delle Parti, eventuali integrazioni e modifiche al presente Accordo.

Considerato che il presente atto riveste interesse regionale esclusivo le spese contrattuali relative all'imposta di bollo sono a carico della Regione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8.

Il presente accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.), Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente.

Regione Piemonte

Il Presidente

Dott. ....

(firmato digitalmente)

Università degli Studi "Magna Graecia" di  
Catanzaro

Il Magnifico Rettore

Prof.....

(firmato digitalmente)